

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## COMITATO MISTO SEE

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 137/2005

del 2 dicembre 2005

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2005 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/13/CE della Commissione, del 3 gennaio 2005, recante modifica della decisione 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/67/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/102/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/104/CE della Commissione, del 3 febbraio 2005, che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne *Bonamia ostreae* e/o *Marteilia refringens* <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/107/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/123/CE della Commissione, del 9 febbraio 2005, che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all'applicazione del sistema TRACES e modifica la decisione 92/486/CEE <sup>(7)</sup>.
- (8) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 24.11.2005, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 6 dell'8.1.2005, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 27 del 29.1.2005, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU L 33 del 5.2.2005, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU L 33 del 5.2.2005, pag. 71.

<sup>(6)</sup> GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 21.

<sup>(7)</sup> GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 53.

DECIDE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

I testi delle decisioni 2005/13/CE, 2005/67/CE, 2005/102/CE, 2005/104/CE, 2005/107/CE e 2005/123/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

- 1) Al punto 12 (decisione 92/486/CEE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32005 D 0123**: decisione 2005/123/CE della Commissione (GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 53).»
  - 2) Al punto 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32005 D 0013**: decisione 2005/13/CE della Commissione (GU L 6 dell'8.1.2005, pag. 8).»
  - 3) Ai punti 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32005 D 0102**: decisione 2005/102/CE della Commissione 2005 (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 30).»
  - 4) Al punto 118 (decisione 2004/292/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il testo seguente:  
«, modificata da:  
— **32005 D 0123**: decisione 2005/123/CE della Commissione (GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 53).»
  - 5) Al punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32005 D 0104**: decisione 2005/104/CE della Commissione (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 71).»
  - 6) Al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32005 D 0107**: decisione 2005/107/CE della Commissione (GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 21).»
  - 7) Sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattino:  
«— **32005 D 0067**: decisione 2005/67/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 55).»
-